



Allegato N. 1 ~~G.M.~~ - C.C.
N. M del 07-04-2010

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(Provincia di Olbia - Tempio)

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE
URBANA**

SOMMARIO

ART.1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.2	PRINCIPI GENERALI	4
ART.3	DEFINIZIONI.....	4
ART.4	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART.5	RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI TERZIARI DI CUI ALL'ART. 226 COMMA 2 D.lgs. 152/2006	6
ART.6	IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	8
ART.7	RIFIUTI PERICOLOSI.....	8
ART.8	ATTIVITA' E COMPETENZE	8
ART.9	INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE	8
ART.10	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI.....	9
ART.11	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	9
ART.12	ECOCENTRO.....	10
ART.13	RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI.....	11
ART.14	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio Domestico).....	12
ART.15	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	13
ART.16	RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
ART.17	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	13
ART.18	CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI.....	14
ART.19	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	14
ART.20	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	14
ART.21	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	14
ART.22	RACCOLTA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE DI ORIGINE DOMESTICA E DI ALTRE PICCOLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
ART.23	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....	15
ART.24	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	15
ART.25	CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	15
ART.26	CESTINI PORTARIFIUTI.....	15
ART.27	DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE	16
ART.28	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.....	16
ART.29	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	16
ART.30	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	16
ART.31	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	16
ART.32	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	17
ART.33	ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	17
ART.34	POZZETTI STRADALI E FONTANE	17
ART.35	CAROGNE DI ANIMALI.....	17
ART.36	CONDUZIONE DI ANIMALI.....	17
ART.37	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI	17
ART.38	CANTIERI EDILI	18
ART.39	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	18
ART.40	RIFIUTI INERTI	18
ART.41	DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.....	18
ART.42	ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	18
ART.43	MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ'.....	18
ART.44	SANZIONI E VIGILANZA	19
ART.45	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	21

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm. lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Costituiscono oggetto del presente Regolamento:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed tumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2, lettere e) e d) del D.Lgs. 152/06.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
- gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
- i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie e residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

ART.2 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto delle specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

ART.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:

- **case:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche inferiore o uguale a 6 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento individuale; qualora venga espressamente richiesto dalle singole utenze potrà essere utilizzato un sistema di raccolta collettivo in analogia con quanto previsto per i condomini;
- **condomini:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche superiore a 6 e comunque nei quali viene utilizzato, salvo che in casi particolari, il sistema di conferimento collettivo;
- **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfare non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 183, lettera "v", del D.Lgs. n. 152/2006;
- **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- **recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la

selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006;
- **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- **materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. In particolare si intende per "composter domestico" un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- **emissioni:** qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- **Spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, comprese le loro pertinenze e manufatti accessori;
- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

ART.4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 6;
- **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e).

I rifiuti urbani vengono, al loro volta, ulteriormente classificati in:

- Frazione umida (o organica): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- Frazione secca valorizzabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è istituita apposita raccolta differenziata;
- Frazione secca residua: i rifiuti non recuperabili diversi dalle altre frazioni;

- Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;
- Rifiuti urbani pericolosi domestici (RUP): RUP sono identificati dalla tabella seguente:
 - o vernici, inchiostri, adesivi;
 - o solventi;
 - o prodotti fotochimica;
 - o pesticidi;
 - o altri rifiuti che presentino riconosciute caratteristiche di pericolosità;
 - o tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
 - o oli esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi;
 - o batterie ed accumulatori;
 - o materiali isolanti contenenti amianto;
 - o assieme a queste tipologie di rifiuti vengono raccolti in forma differenziata anche Olii e grassi;
 - o acidi;
 - o rifiuti alcalini;
 - o detergenti;
 - o medicinali;
 - o cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti "non only one".
 - o Sono rifiuti speciali:
 - o i rifiuti da attività agricole ed agro - industriali;
 - o i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
 - o i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera "i", del D. Lgs. 152/2006;
 - o i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - o i rifiuti da attività commerciali;
 - o i rifiuti da attività di servizio;
 - o i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - o i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - o i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - o i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - o il combustibile derivato da rifiuto;
 - o i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici precisati al successivo articolo 8.

Ai sensi dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART.5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI TERZIARI DI CUI ALL'ART. 226 COMMA 2 D.lgs. 152/2006

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 195, comma 2, lettera "e", del D.Lgs. 152/2006 che fisserà i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento oggetto del presente regolamento, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.

Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani:

i rifiuti speciali pericolosi di origine non domestica;

i rifiuti speciali, anche non pericolosi, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie due volte superiore ai 150 metri quadri;

i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Sono assimilati per qualità i rifiuti speciali indicati nella successiva tabella A), ad eccezione di quelli classificati espressamente pericolosi, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D della parte IV del Dlgs 152/2006 e degli imballaggi terziari di cui all'art. 226, comma 2, del Dlgs 152/2006;

I locali dove sono prodotti tali rifiuti dovranno essere in regola con la denuncia per la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Per la verifica delle condizioni di privativa, di cui ai commi precedenti, la ditta deve presentare apposita dichiarazione della quantità prodotta/mese o anno dei rifiuti assimilabili, per i quali la ditta provvede allo smaltimento tramite il conferimento degli stessi al servizio pubblico comunale, allegando alla stessa una relazione tecnica corredata da planimetria ove si evidenziano con chiarezza le aree interessate, nonché il ciclo produttivo da cui hanno origine detti rifiuti.

Per i rifiuti non conferiti al servizio pubblico comunale la ditta dovrà presentare, con cadenza 15 luglio e 15 gennaio di ogni anno, copia dei formulari di trasporto, riferiti al semestre precedente, controfirmati dal destinatario del rifiuto, nonché copia delle fatture relative al servizio di smaltimento e /o trattamento di detti rifiuti.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, la ditta deve presentare una dichiarazione relativa alla invariata situazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Ambiente verifica la condizione di privativa anche mediante sopralluogo presso l'attività e comunica alla ditta stessa la decisione.

Tabella A - Tipologia rifiuti

1. imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo);
2. contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc.;
5. frammenti e manufatti di vimini e sughero; polveri e residui della lavorazione del sughero, derivanti esclusivamente da lavorazioni meccaniche;
6. paglia e prodotti di paglia;
7. scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura;
8. Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
9. ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10. feltri e tessuti non tessuti;
11. Pelle e similpelle;
12. resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali;
13. Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.;
14. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
15. materiali vari in pannelli (legno, gesso e plastica, ecc.);
16. frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
17. manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.;
18. cavi di materiale elettrico in genere;
19. nastri abrasivi;
20. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive;
21. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc.;
22. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
23. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
24. Accessori per l'informatica.

ART.6 IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI

In mancanza di autonoma organizzazione per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio da parte degli operatori economici e dalle associazioni di categoria, è istituito, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del presente regolamento, apposito servizio dedicato esclusivamente alla raccolta degli imballaggi dalle utenze economiche nel rispetto dei criteri espressi dall'art. 219 del D.Lgs. 152/2006.

Tale servizio prevede un circuito di raccolta dedicato al quale possono essere conferiti da parte dell'utenza commerciale, artigianale, ecc., esclusivamente gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio terziari e secondari.

In presenza del circuito separato di raccolta degli imballaggi secondari e terziari è fatto divieto alla utenze commerciale, artigianale, ecc., di conferire tali imballaggi agli altri circuiti di raccolta dedicati, prevalentemente, alle utenze domestiche.

Questo servizio è svolto dall'Amministrazione Comunale su delega da parte dei singoli operatori economici i quali possono, ovviamente, avvalersi di un autonomo servizio purché dimostrino, con idonea documentazione, di aver avviato correttamente i propri imballaggi al recupero ed al riciclaggio ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006.

I costi conseguenti l'esecuzione di tale servizio sono a carico dei singoli operatori economici, che hanno aderito al circuito con apposita delega.

ART.7 RIFIUTI PERICOLOSI

Ai sensi dell'art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente pericolosi, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D della parte IV del medesimo D.Lgs. sulla base degli allegati G, H ed I.

Tutti i rifiuti di cui al precedente comma 1 vanno smaltiti direttamente a cura e spese dei produttori e non sono inclusi nella privata.

ART.8 ATTIVITA' E COMPETENZE

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) della medesimo D.Lgs.

Il comune è tenuto a fornire alla regione, alla provincia ed all'Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Il comune è altresì tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo unico ordinamento enti locali), e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto delle finalità di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006.

ART.9 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite gli uffici competenti; a questo scopo, tali strutture ricevono i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo a fornire risposta al richiedente.

Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, con la scuola e con esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti.

Particolare attenzione è rivolta alla disciplina della raccolta differenziata, che costituisce obbligo imposto dalle disposizioni normative in materia e al cui rispetto sono tenuti, oltre all'Amministrazione comunale, tutti i cittadini attraverso il corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.

ART.10 OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

- raggiungere l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
- evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse, purchè accessibili con idonei mezzi di servizio raccolta.

Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

ART.11 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.

L'ordinanza comunale, in particolare, disciplina:

- modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
- categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.

Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica, o in area privata ad uso pubblico; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del comune.

La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti, in maniera difforme da quello previsto dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali di attuazione.

In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare saturi.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ART.12 ECOCENTRO

Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) o ecocentro è attualmente in fase di progettazione esecutiva, prevedibilmente operativo per la stagione estiva 2010, è costituito da un'area recintata presso la quale le utenze domestiche, commerciali e di servizio del comune potranno conferire, esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore, tutti i rifiuti, compresi ingombranti e/o particolari esclusi i rifiuti speciali di attività artigianali, industriali e di servizio, come di seguito specificato (si rimanda per le prescrizioni di questo articolo a apposito regolamento da adottarsi successivamente alla realizzazione e collaudo di questo impianto):

FRAZIONE DI RIFIUTO	ESEMPI
Scarti di giardinaggio	Arbusti, foglie, ramaglie, erba
Ingombranti metallici e/o materiali ferrosi	Reti da letto, caldaie, termosifoni, scaffalature, lavatrici, ecc.
Ingombranti non metallici	Mobili, materassi, scale, seggiole, tavoli, ecc.
Carta	Scatole, giornali, riviste, ecc.
Plastica	Contenitori per liquidi
Beni durevoli	Apparecchiature fuori uso anche contenenti CFC ed altri componenti pericolosi
Vetro	Bottiglie varie
Barattoli di alluminio e ferro	Lattine e scatolette
Olii minerali	Olii lubrificanti
Olii vegetali	Olii di frittura
Accumulatori a l piombo	Batterie di autovetture, motocicli, ecc.
Stracci	Residui di tessuti e calzature
Oggettistica usata	Capi di abbigliamento, calzature, giocattoli, libri, elettrodomestici, mobili e suppellettili, ecc
Pile (RUP)	Batterie al nichel-cadmio, batterie al mercurio, ecc.
Farmaci (RUP)	Medicinali e prodotti farmaceutici
Contenitori "T"e"F" (RUP)	Barattoli di vernice, bottiglie di trielina ed altri contenitori che contengono sostanze tossiche

Presso l'Ecocentro verranno assicurati i seguenti servizi:

- ✓ apertura e chiusura con custodia dell'area;
- ✓ riconoscimento dei residenti dei Comuni;
- ✓ controllo dei materiali in arrivo e verifica del corretto smaltimento;
- ✓ tenuta dei registri di carico e scarico;
- ✓ pulizia dell'area interna e svuotamento periodico dei rifiuti conferiti.

L'accesso all'Ecocentro da parte delle utenze economiche sarà autorizzato con un permesso rilasciato solamente dal Comune..

Verrà garantita un'apertura per sei giorni settimanali, e gli orari di apertura, per un minimo di tre ore al giorno, verranno comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Modalità di conferimento all'Ecocentro:

- L'addetto al controllo ha facoltà di respingere le utenze nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli sopra elencati o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.
- Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno del centro. Il deposito di materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell'utente. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti e sversamenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
- È fatto assoluto divieto di abbandonare i rifiuti all'esterno dell'area destinata ad ecocentro.
- Obblighi dei cittadini per il conferimento all'Ecocentro:
- Per accedere all'Ecocentro i cittadini possono essere riconosciuti dal personale addetto e su richiesta devono presentare idoneo documento di riconoscimento di identità.

- Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
- Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o prelievo di rifiuti presso i cassoni, l'utente non dovrà mai in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l'uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.
- L'utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente articolo e per le quali l'Ecocentro non sia attrezzato alla ricezione.
- Obblighi e responsabilità del gestore dell'Ecocentro:
- Il personale incaricato alla custodia e alla gestione dell'Ecocentro è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante l'apertura dell'Ecocentro;
- fornire ai cittadini e ai soggetti che accedono all'Ecocentro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- segnalare ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
- verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere, se del caso, lo svuotamento anticipato;
- verificare il funzionamento e lo stato di manutenzione e di efficienza di tutte le strutture dell'Ecocentro.

Il gestore dell'Ecocentro è responsabile per gli eventuali danni a persone e/o cose che siano addebitabili ad una non corretta gestione del centro.

ART.13 RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

La raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia per la frazione secca residua che per la frazione umida (organica), viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le seguenti modalità:

Ogni utenza è dotata dei contenitori rigidi - di colore grigio quello destinato alla frazione secca residua e di colore marrone quello per la frazione umida - il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore;

I rifiuti devono essere conferiti dal singolo utente nei contenitori, in sacchetti chiusi idonei all'uso, e di materiale biodegradabile se destinati alla frazione umida organica;

E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili;

E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta del contribuente;

Nel caso di utenze condominiali, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di

consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario.

Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza sia singola che di tipo condominiale deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono attribuiti in comodato d'uso gratuito al condominio o alla singola utenza.

I contenitori devono essere custoditi e lavati a cura degli stessi utenti ed utilizzati solo ed esclusivamente per i servizi di igiene ambientale. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza è fatto obbligo della riconsegna dei bidoni al Comune e questi ultimi devono risultare perfettamente puliti e disinfettati. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore fissato in Euro 50,00.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno delle abitazioni, cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori o presso punti individuati dal Comune in collaborazione con l'affidatario del servizio. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta salvo casi specifici autorizzati dal Comune. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo. È fatto obbligo all'affidatario del servizio segnalare immediatamente tali disfunzioni.

L'affidatario del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.

Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.

Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

ART.14 AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio Domestico)

Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.

Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario.

La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti accorgimenti:

provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.

ART.15 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui al precedente art. 14 e secondo le istruzioni impartite dall'affidatario del servizio e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia.

Nel caso in cui nel comune sia stato attivato un servizio di porta a porta, all'utente dovranno essere forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun circuito di raccolta.

Analogamente alle utenze domestiche, tutti i contenitori sono assegnati in comodato d'uso gratuito ai produttori, i quali hanno l'obbligo di custodirli e lavarli negli spazi interni, esporli sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza nei giorni e nelle ore stabiliti per la raccolta dal gestore del servizio e riportarli all'interno delle pertinenze dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore esercente attività economica. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto o in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività economica viene riconosciuta una riduzione tariffaria, disciplinata nel regolamento comunale della T.A.R.S.U.. A tal fine dovrà essere presentata annualmente apposita certificazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero.

ART.16 RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia in concerto con il soggetto affidatario del servizio.

I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:

- essere posizionati a cura dell'affidatario del servizio di intesa con il comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
- essere puliti a cura dell'affidatario attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.

Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART.17 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente all'apposito ecocentro oppure presso il domicilio privato dell'utente a mezzo dell'affidatario del servizio, previa chiamata al Numero Verde istituito a tale scopo.

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è gratuito.

Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti tramite l'affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore, qualora superino il limite quantitativo di assimilazione.

ART.18 CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta materiali oppure verranno conferiti presso il domicilio privato dell'utente a mezzo dell'affidatario del servizio, previa chiamata al Numero Verde istituito a tale scopo. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computers e relativi accessori;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18 del comma 3 e comma 4.

ART.19 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) contrassegnati con un asterisco "*" nell'elenco di cui all'all. D) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente all'ecocentro ovvero presso i contenitori stradali posizionati presso i punti vendita e le farmacie.

I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

ART.20 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso l'ecocentro.

Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.

E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti. In accordo con il gestore del servizio è possibile il conferimento di modiche quantità di rifiuti vegetali nel circuito di raccolta dell'umido o ad apposito altro circuito dedicato eventualmente istituito dal gestore stesso.

ART.21 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

ART.22 RACCOLTA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE DI ORIGINE DOMESTICA E DI ALTRE PICCOLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile, proveniente da attività di origine domestica e da altre piccole utenze non domestiche, costituita da vetro, carta e cartone, plastica, alluminio e banda stagnata viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:

- la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane di colore verde per il vetro, cassonetti bianchi per carta e cartone, cassonetti bianchi con coperchio celeste per la plastica e bidoni grigi per alluminio e banda stagnata, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
- l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio;
- è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro

trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);

- è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.
- è vietato introdurre imballaggi secondari e terziari, nonché qualsiasi altro tipo di rifiuto valorizzabile, di provenienza da utenze non domestiche per le quali è istituito apposito circuito di raccolta.

ART.23 GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

Ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, lett. h), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente - dal medico che li ha in cura - una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
- la spazzatura;
- i rifiuti provenienti da indumenti e lenzuola monouso;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici, i pannoloni purché non provenienti da reparti infettivi;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione sono assimilati ai soli fini dello smaltimento in impianti per rifiuti urbani nell'ambito territoriale omogeneo di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006;

I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari sterilizzati" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

ART.24 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'affidatario del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano Regionale e provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

ART.25 CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Qualora istituito ed adottato il sistema di controllo oggetto del presente articolo, l'affidatario del servizio dovrà garantire l'individuazione automatica dell'utenza e la quantificazione dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, raccolti presso ogni utenza, fornendo al Comune i dati rilevati su supporto magnetico.

Le modalità di esecuzione della quantificazione e della trasmissione dei dati saranno definite nel disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

ART.26 CESTINI PORTARIFIUTI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune ed il gestore del servizio provvedono ad installare appositi cestini porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

ART.27 DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.

E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.

E' inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

ART.28 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ART.29 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.

I commercianti devono conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

ART.30 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART.31 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l'Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART.32 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell'ufficio competente a rilasci dell'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro due ore dal termine della manifestazione.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

ART.33 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ART.34 POZZETTI STRADALI E FONTANE

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

E' fatto obbligo ai proprietari di accessi non pavimentati di provvedere alla raccolta dei detriti che nel caso di pioggia vengano trasportati sulla pubblica via.

ART.35 CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria o prescritte dalla normativa vigente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ART.36 CONDUZIONE DI ANIMALI

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. In tal senso vengono applicate le disposizioni previste dalle Ordinanze comunali per la detenzione e conduzione degli animali.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini porta rifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire la sicurezza dei cittadini ed in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

ART.37 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I Trattamenti antiparassitari eseguiti con mezzi aerei o con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

ART.38 CANTIERI EDILI

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

ART.39 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.

Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ART.40 RIFIUTI INERTI

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate.

ART.41 DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

ART.42 ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli e l'affissione in spazi non autorizzati, salvo autorizzazione comunale;
- è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ART.43 MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

ART.44 SANZIONI E VIGILANZA

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal D.Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie :

Art.	Comma	Oggetto	Descrizione	Sanzione €
12	5	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	85,00 / 500,00.
12	6		- Obbligo raccolta differenziata ; - Divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; - divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno	50,00 / 300,00
12	7		Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	25,00 / 150,00
12	8		Divieto di incendiare rifiuti all'aperto	30,00 / 180,00
13	5	Ecocentro	Divieto di depositare all'esterno dell'ecocentro i rifiuti	50,00 / 300,00
14	1, lett. b	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti	25,00 / 150,00
14	1, lett. c		Divieto di utilizzare quando non è possibile perfetta chiusura	25,00 / 150,00
14	1, lett. d		Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo	50,00 / 300,00
14	2		Obbligo custodia contenitori in pertinenze condominiali	100,00 / 500,00
14	5		Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00
14	6		Obbligo spostamento bidoncini nei giorni di raccolta	25,00 / 150,00
14	11		Obbligo attenzione conferimento rifiuti taglienti	25,00 / 150,00
15	-	Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	Modalità di effettuazione compostaggio domestico	25,00 / 150,00
16	1	Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all'art. 14	50,00 / 300,00
16	2		Obbligo custodia contenitori nelle pertinenze	100,00 / 500,00
16	2		Obbligo pulizia contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00
16	2		Obbligo spostamento bidoncini nei giorni di raccolta	25,00 / 150,00
18/19	1	Conferimento di rifiuti ingombranti e beni durevoli	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	100,00- / 500,00.
20	1	Conferimento dei rifiuti pericolosi	Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati	50,00 / 300,00
20	2		Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese	75,00 / 450,00
21	1, 2, 4	Conferimento dei rifiuti urbani vegetali	Obbligo conferimento rifiuti vegetali	50,00 / 300,00
21	3		Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti	60,00 / 360,00
22	1	Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00d

23	1, lett. d	Raccolta frazione secca recuperabile	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00 / 300,00
23	1, lett. e		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00 / 240,00
24	2, 3	Gestione dei rifiuti sanitari	Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate	50,00 / 300,00
27	2	Cestini portarifiuti	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili	25,00 / 150,00
27	3		Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini	25,00 / 150,00
28	1, 2, 3	Divieto di imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche	- Divieto imbrattamento fabbricati pubblici; - Divieto gettare rifiuti sul suolo pubblico; - Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico	25,00 / 150,00
29	1	Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	25,00 / 150,00
30	1, 3	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	30,00 / 180,00
31	1	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite 30,00.- / 180,00	30,00 / 180,00
31	2		Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute	30,00 / 180,00
31	3		Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste	50,00 / 300,00
31	4		Obbligo pulizia area posteggio	30,00 / 180,00
32	1	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	30,00 / 180,00
33	1	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Obbligo per enti che organizzano manifestazione su area pubblica a comunicazione per concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti	30,00 / 180,00
34	1	Attività di carico e scarico di merci e materiali	Obbligo per chi esegue attività di pulire area interessata	30,00 / 180,00
35	2	Pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	25,00 / 150,00
35	3		Obbligo raccolta dei detriti	25,00 / 150,00
36	1	Carogne di animali	Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore	25,00 / 150,00
37	-	Conduzione di animali	Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico	25,00 / 150,00
39	1, 2	Cantieri edili	Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili	30,00 / 180,00
40	1	Veicoli a motore, rimorchi e	Divieto abbandono di carcasse ai	85,00 / 500,00

		simili	autoveicoli	
40	2		Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	25,00 / 150,00
41	1	Rifiuti inerti	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00 / 300,00
42	1, 2, 3	Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	- Divieto di sosta nelle vie interessate a pulizia meccanizzata - Divieto di sosta nelle aree di mercato interessate a pulizia meccanizzata - Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00 / 150,00
43	1, 2	Attività di volantinaggio	- Divieto lancio volantini su vie pubbliche - Divieto collocazione volantini sotto i tergicristalli	25,00 / 150,00
44	1	Sgombero neve	- Divieto sosta aree interessate sgombero neve - Divieto invasione carreggiata con neve rimossa	25,00 / 150,00
45	2	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica	25,00 / 150,00

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle eventuali guardie ecologiche volontarie previste dalla legge.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 2, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ART.45 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale della delibera di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'affidatario del servizio con proprio regolamento.